



REGIONE

PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 81/A V Legislatura

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti".

RELAZIONE

La finalità della normativa in esame si propone di determinare i parametri e i requisiti di sicurezza del trasporto di infermi e feriti, sia sotto il profilo strutturale che degli operatori, fissando forme di controllo "iniziale" con l'autorizzazione e con la vigilanza.

Infatti si è voluto porre in essere questo provvedimento in quanto allo stato manca una disciplina per il servizio di trasporto di infermi e feriti, fatta eccezione per norma del regolamento approvato con R.D. 3.2.1901 n°45 (modificato con R.D. 13.7.1914 n°829), che all'art.83 prescrive come va applicata la normativa riguardante le case di cura private.



REGIONE PUGLIA

3

Disegno di legge regionale

"Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza
per il trasporto di infermi e feriti".

h

Art. 1 - Autorizzazione

1. L'esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze Armate e da altri Corpi dello Stato, nonché dalle unità sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

3. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attività esercitata (se di trasporto o di soccorso), l'individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico responsabile nonché il numero degli altri addetti distinti per professionalità e con l'indicazione del tipo di rapporto.



5

2 - Domanda di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dell'ente, società, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende esercitare nonché le generalità e corredando la stessa della seguente documentazione:

a) in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dello atto costitutivo e dello statuto, nonché, ove prevista, della dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;

b) del regolamento disciplinante l'espletamento del servizio;

c) della planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista;

d) dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto, debitamente omologati, con descrizione degli stessi, del tipo e del numero di targa o di registrazione nei pubblici registri, della titolarità ovvero del titolo di disponibilità, della specificazione delle caratteristiche tecniche;

e) dell'elenco del materiale sanitario e delle attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede;

f) dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con lo specifico impegno di pronta disponibilità;

g) delle indicazioni degli altri medici, del personale paramedico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto d'impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione e l'impegno della pronta disponibilità;

h) dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;



Continua art. 2

i) della documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego o comunque dipendente;

l) in caso di associazioni di volontariato, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dell'associazione, circa la gratuità del servizio;

m) della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dell'attività di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonché per infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a beneficio del personale stesso.

2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.



ART. 3 - Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso.

- 1. Per quanto riguarda la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico, e alle eventuali successive modificazioni.
- 2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nell'allegato alla presente legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) e di trasporto (tipo B).
- 3. Il personale addetto a ciascun mezzo di trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere.
- 4. A ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barellieri, da un infermiere e da un medico.

ART. 4 + Tariffa

1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta



ART. 5 - Pubblicità .

1. Ogni forma di pubblicità delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta ad autorizzazione della Giunta Regionale che la rilascia a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o fotografia che si intende divulgare e quant'altro sia necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le unità Sanitarie Locali esercitano la vigilanza sull'espletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge e riferiscono alla Giunta regionale tramite l'assessorato alla Sanità.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, in caso di inadempienza ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa diffida e determinazione di termine per il ripristino delle condizioni necessarie, provvede alla revoca dell'autorizzazione ove non venga adempiuto alle prescrizioni.
3. In caso d'urgenza, il Presidente della Giunta regionale sospende l'efficacia dell'autorizzazione, salva la procedura di cui al precedente comma.



9

Art. 7 - Termini per l'adeguamento

1. I soggetti esercitanti l'attività di trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 - Tasse sulle concessioni regionali

. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge nonché la licenza per la pubblicità sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.



1. Mezzo per il trasporto.

Il mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.

La cabina di guida dovrà essere separata dal comparto barella a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza, smerigliato, e con la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna sul padiglione, e munita di estintore lato opposto guida.

Sempre sul padiglione, devono essere pure sistemati due fari portanti blu e una sirena.

Il comparto sanitario dovrà possedere:

- 1) buona illuminazione artificiale;
- 2) pareti foncoassorbenti ed isotermiche;
- 3) capacità non inferiore a 6 mc.;
- 4) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla gabbia di guida;
- 5) cristalli smerigliati;
- 6) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
- 7) altezza minima da pavimento a padiglione mm.1500;
- 8) complessivo serbatoio acqua e lavabe;
- 9) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
- 10) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;
- 11) armadietto per stecche di irrigidimento ~~in laminato~~ ricoperto in laminato plastico;



Continua Allegato A

- 12) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione medicinali e bombola ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperto in laminato plastico;
- 13) presa per ossigeno con umidificatore;
- 14) minimo 2 sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui 1 ribaltabile contro pareti divisorie in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile a braccioli, tutto rivestito in finta pelle;
- 15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;
- 16) alloggiamento per una bombola ossigeno terapeutico amovibile;
- 17) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti ipotermocali si o plasma applicato al centro del padiglione;
- 18) barella a rotelle scorrevoli;
- 19) barella in tela con 6 manici;
- 20) temperatura padiglione minimo 15 e massimo 20 gradi centigradi;
- 21) borsa portatile con la seguente dotazione in custodia all'infermiere di bordo:
 - a) alcool denaturato;
 - b) laccio emostatico;
 - c) laccio emostatico di Bismarck;
 - d) forbici;
 - e) siringhe monouso 5 cc.;
 - f) siringhe monouso 10 cc.;
 - g) pinze Klemmer;
 - h) bande garza 5x5 cm.;
 - i) bande garza 5x10 cm.;
 - l) cerotto 5x5 cm.;
 - m) cotone idrofilo;



Continua allegato A

Inoltre la cabina di guida dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche ed accessori:

- a) attacco esterno per ossigeno con m.20 di tubo di raccordo;
- b) faro ad alta intensità fissato sul tetto della cabina di guida con comando interno;
- c) 2 maschere anti-gas a visione totale;
- d) 2 segnalatori portatili a batteria per delimitazioni zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
- e) 6 torce di segnalazione a mano per nebbia;
- f) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di amianto, cavo di fibra tessile lungo m.30, bracciali e bretelle fosforescenti.



C. D. 13

Continua Allegato A

22) **strumenti per primo intervento:**

- a) pallone ambu;
 - b) sfigmanometro a bracciale;
 - c) fonendoscopio;
 - d) cannule tracheali;
 - e) respiratore a pedale di ambu;
 - f) pallone pediatrico ambu;
- ed altra attrezzatura di primo intervento.

Allegato A

2. Mezzo di soccorso.

Il mezzo oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato delle seguenti attrezzature:

- rianimatore;
- monitoraggio, trasportabile e funzionante in detta occasione con batterie provvisorie;
- defibrillatore;
- sondini aspiratori;
- maschere per ossigenoterapia;
- laringoscopio;
- aghi Butterfly;
- tubi a T;
- tubi mandrino;
- tubi di Mayo;
- soluzioni diverse;
- altre attrezzature secondo le malattie presentate dagli infermi.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmissione alla III Commissione Consiliare permanente il 3.1.72

